



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Bologna con provvedimento del 30 gennaio 2018 non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica, del Partito "Grande Nord";
- rilevato che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna ha motivato la decisione, evidenziando che:
- la lista "Grande Nord" non ha diritto all'esonero ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.lgs. 533/93 e successive modificazioni;
- dall'esame delle sottoscrizioni prodotte per il collegio plurinominale 1, a fronte delle 387 sottoscrizioni totali, sono risultate valide solo 317, in quanto per le restanti non risultano

14  
b  
an  
1

h

allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori, con conseguente mancanza del numero minimo di sottoscrizioni previsto ed insussistenza del presupposto di ammissibilità della lista;

- tale presupposto fa venir meno anche l'ulteriore requisito della presentazione di candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della Regione Emilia Romagna, dovendosi arrotondare tale valore numerico all'unità superiore, con conseguente esclusione della lista da entrambi i collegi plurinominali e collegati collegi uninominali;

- rilevato che avverso il provvedimento di ricusazione della lista "Grande Nord" è stato proposto ricorso in data 30 gennaio 2018, pervenuto a questo Ufficio in data 1 febbraio ore 20.25 dai sig. Alessandro Angelo e Irali Zeffirino, in qualità di delegati e candidati nella lista, i quali deducono l'illegittimità del provvedimento e ne chiedono l'annullamento per:

-erronea quantificazione delle firme necessarie alla presentazione della lista, atteso che, ai sensi della seconda parte dell'art. 18 bis del d.P.R. 361/57, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà in caso di scioglimento della Camera dei Deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, e la legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 ha ulteriormente ridotto ad un quarto il numero delle firme necessarie ad una nuova lista per presentare le candidature alle elezioni con la conseguenza che il numero delle firme necessarie è di 187,5 e non di 375;

- mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, requisito essenziale per la validità dell'atto amministrativo, non risultando specificato né quali sottoscrizioni risulterebbero

irregolarmente attestate né per quali motivi risulterebbero irregolarmente attestate e ciò in totale contrasto con il numero dei sottoscrittori ed il relativo numero di certificati;

- inerzia dell'Ufficio Centrale Circostrizionale sia perché il mancato deposito dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori delle liste elettorali non comporta l'esclusione della lista, sia perché, in caso di mancata produzione, avrebbe dovuto disporre l'ammissione di nuovi documenti;

- lette le deduzioni dell'Ufficio centrale circostrizionale, nelle quali si dà atto che il numero delle sottoscrizioni valide, in quanto corredate dai necessari certificati, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, risultava soltanto di 317 a fronte delle sottoscrizioni totali prodotte e, quindi, in numero inferiore al limite minimo prescritto dalla legge, e si ribadiscono le ragioni di ricusazione della lista;

- il ricorso è infondato.

Infondato è il primo motivo nel quale si prospetta un'interpretazione normativa, che muove da un dato erroneo, non ricorrendo l'ipotesi prevista dalla seconda parte dell'art. 18 bis d.P.R. 361/57, indicata dai ricorrenti, in quanto le Camere non sono state sciolte prima della scadenza naturale della legislatura (il d.P.R. di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è del 28 dicembre 2017, contestuale al d.P.R. n.209 di convocazione dei comizi elettorali, mentre il precedente è del 22 dicembre 2012 n. 226).

Da tale erronea impostazione discende la fallace interpretazione dell'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della

legge ha previsto la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature per l'elezione della Camera dei deputati di cui all'art. 18 bis, comma 1, del d.P.R. 361/57, estensibile anche al Senato, ai sensi del combinato disposto di detta norma e dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 533/1993.

Tale riduzione, diretta ad agevolare le operazioni di presentazione delle liste e delle candidature nella prima competizione elettorale con le nuove regole, indica il numero minimo essenziale per la presentazione delle liste e delle candidature, stabilendo che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni collegio plurinominale deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale: limite minimo che non risulta rispettato nel caso di specie, in quanto per la lista presentata per il collegio plurinominale 1 risultavano solo 317 sottoscrizioni valide e regolarmente attestate.

Neppure è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione del provvedimento, risultando espressamente chiarito che solo 317 sottoscrizioni sono state ritenute regolarmente attestate, in quanto ritualmente autenticate e corredate dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali e ciò, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità per la lista ricusata di limitarsi a dedurre difetto di motivazione dell'atto, anziché la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

1  
2  
an  
3

9

La decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale è ineccepibilmente ancorata dal dato normativo ed ai controlli demandati a tale organo di verifica dall'art. 22 d.P.R. cit. e ss.mm. né, d'altro canto, i ricorrenti contestano il dato, arrestandosi all'assenza di motivazione ed alla mancata comprensione delle ragioni di ricusazione della lista.

Infondata è anche la denunciata inerzia dell'Ufficio, non essendo previsto un dovere di attivazione o di sollecitazione dell'Ufficio: non è, invece, esclusa la possibilità di integrazione ad opera delle parti, attivatesi per accedere agli atti ed eventualmente sanare le mancanze o carenze documentali, anche in sede di presentazione dei ricorsi, potendo in tale occasione l'Ufficio rivedere le proprie determinazioni ed annullare in autotutela la precedente decisione, laddove ne riscontri l'erroneità.

Ritenuta pertanto, corretta la decisione di ricusazione della lista sia per tale motivo assorbente, sia per la conseguenza che ne deriva, il ricorso proposto dai delegati della lista "Grande Nord" deve essere rigettato.

## PQM

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 2 febbraio 2018.

I componenti

*[Handwritten signatures]*  
Giuseppe Vignola  
Luigi Quaresima  
Alberto Guanti  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Il Presidente



Depositato in Segreteria  
oggi, ~~02 FEB/2018~~ 02 FEB 2018 ore 18,20  
Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciotta